



**COMUNE DI QUARTO**  
Città Metropolitana di Napoli  
**SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI**

***CONVENZIONE CENTRI ESTIVI PER MINORI ETÀ 3 - 14 ANNI***

---

- Art. 1 Oggetto e finalità della convenzione
- Art. 2 Obblighi a carico del Gestore
- Art. 3 Obblighi a carico del Comune
- Art. 4 Rapporti fra Soggetto gestore e Comune
- Art.5 Durata e Facoltà di recesso
- Art. 6 Buoni per centri estivi
- Art. 7 Modalità di controllo e promozione della qualità
- Art. 8 Responsabilità del gestore
- Art. 9 Oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali
- Art.10 Modalità di gestione
- Art. 11 Risoluzione controversie
- Art. 12 Rinvio

**Allegato:** Progetto educativo

## **Articolo 1 – OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE**

1. La presente convenzione regola i rapporti fra il Comune di Quarto (Na) e \_\_\_\_\_(Soggetto), di seguito denominato Gestore, in relazione all'inserimento nell'elenco comunale del Centro Estivo\_\_\_\_\_, gestito dal medesimo soggetto;
2. La sottoscrizione della presente convenzione conferisce validità ed efficacia all'inserimento nell'Elenco per i Centri estivi.

## **Articolo 2 - OBBLIGHI A CARICO DEL GESTORE**

Il \_\_\_\_\_(Soggetto) si obbliga a:

- a) garantire la gestione del Centro Estivo (\_\_\_\_\_) alle condizioni e nei termini analiticamente descritti nel Progetto educativo di cui all'allegato .
- b) comunicare al Servizio Pubblica Istruzione qualsiasi variazione dovesse intercorrere.
- c) garantire l'inserimento di minori disabili.
- d) sottostare, ai sensi di quanto previsto al successivo art. 8, alle verifiche disposte dagli uffici competenti allo scopo di controllare il persistere dei requisiti richiesti per l'inserimento nell'elenco dei Centri estivi.
- e) presentare i prospetti settimanali di presenza dei minori
- f) designare un Responsabile del Centro Estivo che dovrà mantenere i rapporti con il competente Ufficio comunale, per quanto riguarda la gestione della presente convenzione, e comunicarne il nominativo al Comune.
- g)garantire la formazione professionale permanente e specifica degli educatori e/o volontari impegnati, nonché dei loro eventuali sostituti, soprattutto sui temi per la prevenzione di Covid 19, nonché per gli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e delle misure di igiene e sanificazione.

## **Articolo 3 - OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE**

Sono a carico del Comune di Quarto (Na) i seguenti obblighi:

- a) pubblicizzare l'elenco dei Centri Estivi e il programma di attività proposto.
- b) trasferire, a consuntivo, i fondi relativi ai buoni servizio, in relazione ai soggetti frequentanti;
- e) predisporre la eventuale verifica del servizio, secondo quanto previsto al successivo art.7.

## **Articolo 4 - RAPPORTI FRA SOGGETTO GESTORE E COMUNE**

1. Il Soggetto gestore è unico responsabile del corretto svolgimento del servizio di Centro Estivo di cui alla presente convenzione, per il quale impegnerà i necessari educatori.
2. Il Soggetto è tenuto a nominare un Responsabile del Centro Estivo che costituirà l'interlocutore unico per il Comune, per quanto riguarda la gestione della presente convenzione;
3. È escluso ogni rapporto diretto, da parte di funzionari comunali, nei confronti dei singoli operatori.

## **Articolo 5 – DURATA E FACOLTA' DI RECESSO**

1. La presente convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione e fino al mese di settembre.
2. E' facoltà di ciascuna delle parti recedere anticipatamente dalla convenzione. La comunicazione della volontà di recesso deve essere tempestivamente e formalmente comunicata all'altra parte.

## **Articolo 6 – BUONI PER CENTRI ESTIVI**

1. Il Comune di Quarto liquiderà direttamente il contributo al gestore del centro estivo, dietro presentazione della documentazione contabile, delle deleghe e della modulistica di rendicontazione richiesta.
2. Il contributo è da intendersi a parziale/totale copertura del costo del servizio di centro estivo, comprensivo di IVA (se dovuta), per cui il gestore riceverà dall'utente che ha diritto al contributo, unicamente l'importo del servizio previsto ed erogato al netto del contributo stesso.
3. In ogni caso il contributo non potrà essere superiore al costo previsto dal gestore.
4. Si precisa inoltre che il contributo verrà riconosciuto a fronte di una frequenza di almeno due settimane.  
Il soggetto gestore dovrà, pertanto, trasmettere all'ufficio competente, nelle scadenze da questo comunicate, i prospetti, relativi agli utenti beneficiari.

## **Articolo 7 – MODALITA' DI CONTROLLO E PROMOZIONE DELLA QUALITA'**

1. Il Comune si riserva di effettuare, anche a mezzo di propri collaboratori, sondaggi presso gli utenti e/o controlli e sopralluoghi presso le sedi delle attività, secondo tempi e modalità scelti a propria discrezione, al fine di verificare la persistenza dei requisiti richiesti.
2. Nel caso in cui, durante i controlli di cui al precedente comma, fossero riscontrate difformità sostanziali

rispetto ai requisiti richiesti, si procederà a contestazione scritta con indicazione dei motivi di difformità rilevati. Il Soggetto destinatario può far pervenire le proprie controdeduzioni nel termine di 10 giorni dalla suddetta comunicazione.

3. Nel caso in cui, in assenza di adeguata motivazione, persistessero le difformità rilevate, verrà revocato l'inserimento nell'elenco dei centri estivi e, quindi, si avrà contestuale decadenza della presente convenzione.

5. In presenza di adeguata motivazione, verrà assegnato al Soggetto gestore un tempo massimo per rientrare nei parametri previsti; se, dopo tale periodo, le difformità rilevate dovessero persistere, verrà revocato l'accreditamento, con l'effetto sulla convenzione indicato al comma precedente.

## **Articolo 8 - RESPONSABILITA' DEL GESTORE**

Il Soggetto gestore:

- è unico responsabile della gestione del Centro Estivo. Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o per cause ad esso connesse, derivino al Comune, a persone o a cose è, senza riserve ed eccezioni, a totale carico del Soggetto gestore.
- è obbligato a farsi carico di ogni responsabilità civile e penale anche derivante da "*culpa in vigilando*" degli operatori nel rapporto con gli utenti loro affidati.
- Nell'ambito del principio generale di cooperazione ha la responsabilità di segnalare al competente ufficio comunale ogni eventuale problema sorto nell'espletamento del servizio, con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al conseguimento delle finalità e degli obiettivi generali e specifici del Servizio, alla realizzazione del progetto e delle attività programmate, al rapporto con gli utenti e, in generale, a tutto ciò che inerisce all'oggetto della presente convenzione. In tale quadro, il Soggetto gestore accreditato è tenuto a prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.
- è tenuto al rispetto di tutte le normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali ed antipedofilia.
- è tenuto ad adottare un registro per l'annotazione giornaliera delle presenze dei minori e del personale.
- è tenuto a garantire il rispetto della normativa HACCP per il servizio mensa e che, su richiesta della famiglia, sia possibile usufruire di diete speciali legate ad esigenze di salute o credenze religiose.
- è tenuto a garantire la conformità delle strutture ospitanti, alle vigenti normative in materia di igiene e sanità, prevenzione degli incendi, sicurezza degli impianti e accessibilità.

## **Articolo 9 - ONERI ASSICURATIVI, ANTINFORTUNISTICI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI**

1. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale impiegato sono a totale carico del Soggetto gestore che ne è il solo responsabile.

2. Il Soggetto gestore è obbligato a stipulare le necessarie polizze assicurative a copertura di qualsiasi danno che possa derivare a fabbricati, persone o cose, proprie e/o di terzi, in dipendenza dell'espletamento del servizio accreditato. In ogni caso, il Soggetto gestore terrà, comunque, indenne il Comune da ogni responsabilità nei confronti dei terzi per siffatti danni.

## **Articolo 10 – MODALITA' DI GESTIONE**

Il Centro Estivo deve essere gestito direttamente, per quanto concerne le attività educative, dal Soggetto firmatario della presente convenzione. E' ammesso il ricorso a terzi per forniture di servizi e beni che siano necessari per il completamento del servizio educativo e che abbiano carattere accessorio.

## **Articolo 11 – RISOLUZIONE CONTROVERSIE**

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione della presente convenzione sarà preliminarmente esaminata in via amministrativa.

Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, verrà demandata all'autorità giurisdizionale competente.

## **Articolo 12 – RINVIO**

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa rinvio alle norme di Legge e di Regolamento applicabili in materia, nonché alle Linee Guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza Covid-19 di cui ai DPCM 17/05/2020 e 11/06/2020 e all'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 55/2020.

*Per il Centro estivo*

*Quarto, \_\_\_\_\_*

*Per il Comune*

*Quarto, \_\_\_\_\_*

*Il legale rappresentante*

---

Il Responsabile del Settore  
Servizi sociali e demografici  
*Dott. Antonio Rocco*